



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 76 DEL 20/05/2025

OGGETTO:

SCHEMA DI DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: "SOCIETÀ EDISON NEXT RECOLOGY SRL - PROGETTO RELATIVO AD UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE" IN VIALE DELL'INDUSTRIA. VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 (LOCALIZZAZIONE NUOVA INDUSTRIA INSALUBRE) E DELL'ART. 31 COMMA 7 (DEROGA ALL'ALTEZZA) DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico da cui risulta la necessità di esprimersi in merito alla proposta progettuale di cui all'oggetto per quanto attiene la valutazione in ordine:

- alla deroga dell'altezza dell'impianto ai sensi del comma 7 dell'art. 31 delle NTA del PRG;
- all'insediamento di una nuova industria insalubre ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PRG;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "SCHEMA DI DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: "SOCIETÀ EDISON NEXT RECOLOGY SRL - PROGETTO RELATIVO AD UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE" IN VIALE DELL'INDUSTRIA. VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 (LOCALIZZAZIONE NUOVA INDUSTRIA INSALUBRE) E DELL'ART. 31 COMMA 7 (DEROGA ALL'ALTEZZA) DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE."" e che alla competente Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che:

- sulla proposta è **stato acquisito** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

DELIBERA

1) di assumere la premessa narrativa, che qui s'intende interamente richiamata ed approvata, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di esprimere ai sensi dell'articolo 25 delle NTA del PRG una valutazione non favorevole all'insediamento dell'industria insalubre di prima classe di cui DM 5/09/1994 denominata "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE" prevista nell'area sita in Jesi via dell'Industria 7, proponente Edison Next Recology S.r.l., di cui all'istanza di Provvedimento autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del Dlgs 152/2006 presentato presso la Provincia di Ancona in data 07/02/2024, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto;

3) di non approvare ai sensi dell'articolo 31 comma 7 delle NTA del PRG la deroga all'altezza per l'intervento in argomento, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto;

4) di dare atto che i contenuti del presente atto confluiranno nel parere definitivo negativo di competenza del Comune di Jesi nell'ambito della conferenza dei servizi per l'esame del progetto in argomento;

5) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Mara Braconi del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Controllo del Territorio, mentre i responsabili dell'istruttoria, oltre all'Arch. Braconi sono: il Dott. Stefano Ciarloni del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Controllo del Territorio, l'Ing. Francesca Piattella del Ufficio Tutela Ambientale e l'Arch. Daniela Vitali del Servizio Assetto del Territorio e Tutela del Paesaggio;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- la società EDISON NEXT RECOLOGY srl ha depositato presso la Provincia di Ancona in data 07/02/2024 l'istanza di Provvedimento autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del Dlgs 152/2006 ed ex art. 6 della L. R. 11/2019 (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto denominato: "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE" da realizzarsi nell'area sita in viale dell'Industria 7;

- di tale avvenuto deposito è stata data comunicazione da parte della Provincia - Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali al Comune di Jesi e agli altri enti coinvolti mediante nota acquisita al protocollo comunale con il n. 17264 del 14/03/2024. Con la medesima nota la Provincia ha richiesto la verifica di completezza documentale del progetto presentato;

- con nota protocollo comunale n. 22546 del 08/04/2024 l'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, a riscontro della suddetta nota prot. n. 17264/2024 ha trasmesso richieste di integrazioni e chiarimenti sul progetto;

- con successiva nota acquisita al protocollo comunale con il n. 43218 del 03/07/2024 la Provincia di Ancona ha, tra l'altro, comunicato:

- l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico in argomento;
- la pubblicazione sul proprio sito internet dell'avviso pubblico di deposito e della documentazione presentata dalla ditta;
- il link da cui poter scaricare la documentazione progettuale aggiornata;
- la scadenza dei termini (02/08/2024) per la formulazione di osservazioni e/o per la formulazione da parte degli enti coinvolti nel procedimento di eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti;

- all'interno della suddetta nota acquisita al protocollo comunale n. 43218/2024 sono state precisate le competenze del Comune rispetto al procedimento di PAUR ovvero:

- Titolo abilitativo edilizio - Permesso di costruire (cfr AIA);
- Valutazioni/Prescrizioni ex artt. 216-217 del R.D. n. 1265/1934 previste all'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006;
- Nulla osta Impatto Acustico 447/95 smi (cfr AIA);
- Eventuale espressione in merito alle terre e rocce da scavo;
- Adempimenti ai sensi del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06;

- la suddetta nota prot. n. 43218 del 03/07/2024, nonché la documentazione progettuale, sono stati pubblicati sia all'albo pretorio on-line del Comune di Jesi dal giorno 4/7/2024 al giorno 03/08/2024, sia sul sito istituzionale dell'ente;

- con nota protocollo comunale n. 48970 del 26/07/2024 l'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, a riscontro della suddetta nota prot. n. 43218/2024 ha trasmesso ulteriori richieste di integrazioni e chiarimenti sul progetto presentato;

- in data 18 luglio 2024, è stata convocata una seduta aperta del Consiglio Comunale, nel corso della quale sono intervenuti i rappresentanti di Edison Next Recology Spa, i tecnici della Provincia di Ancona e del Comune di Jesi, diverse associazioni e cittadini. Questi ultimi hanno espresso le proprie valutazioni in merito al possibile insediamento dell'impianto in oggetto;

- a conclusione della seduta aperta del Consiglio Comunale ed a seguito del conseguente dibattito consiliare, con deliberazione consiliare n. 98 del 18/07/2024 sono state respinte le mozioni presentate dai gruppi consiliari di minoranza e sono stati approvati i seguenti atti:

1) **ordine del giorno** presentato dai Consiglieri Claudio Cardinali (Partito Democratico), Filippo Cingolani (Jesi in Comune) e Rudi Curzi (Con Senso Civico), con cui si impegnavano il Sindaco e la Giunta Comunale:

- a dare continuità, nel pieno rispetto della legge e del procedimento autorizzatorio in capo alla Provincia di Ancona, all'utilizzo degli strumenti tecnici, istituzionali e relazionali a sua disposizione, assicurando la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati attraverso i modi e le forme di cui all'art. 13 dello Statuto del Comune di Jesi, avente ad oggetto "Forme di Consultazione della Popolazione", *per offrire ai consiglieri comunali ed alla città intera ogni elemento utile alla conoscenza e susseguente valutazione relativa all'istanza promossa da Edison Next Recology Spa per l'eventuale realizzazione ed ESERCIZIO di un impianto DENOMINATO: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE"*;

- a garantire la sua partecipazione al confronto che forze politiche cittadine, associazioni di categoria, parti sociali ed enti del terzo settore dovessero organizzare e richiedere;

- di continuare a garantire il più efficace dibattito cittadino, respingendo ogni tentativo di strumentalizzazione politica, di qualsiasi parte, che dovesse manifestare e premettere un evidente interesse alla strumentalizzazione politica ad un vero ed utile confronto tecnico e politico, che per legge e per responsabilità istituzionale, questo Consiglio Comunale sarà chiamato a vagliare.

2) **risoluzione** presentata dai Capigruppo Agnese Santarelli (Jesi in Comune), Paola Montecchiani (Partito Democratico) e Rudi Curzi (Con Senso Civico) con la quale il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale *ad attivare la procedura dell'istruttoria pubblica e contestualmente a chiedere alla Provincia, che ne ha la competenza, di avviare il procedimento dell'inchiesta pubblica, e di chiedere alla Provincia di partecipare come ente comunale*;

CONSIDERATO che successivamente alla risoluzione approvata dal Consiglio Comunale:

- in data 24.07.2024 è pervenuta una richiesta di avvio della procedura di Istruttoria Pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Comunale e dall'art. 92 del Regolamento del Consiglio Comunale, a firma dei Consiglieri Comunali Tommaso Cioncolini (Jesiamo), Marialuisa Quaglieri (Jesiamo), Nicola Filonzi (Jesiamo), Giancarlo Catani (Patto X Jesi), Matteo Sorana (Per Jesi) e Francesco Rossetti (Per Jesi), "riguardante il possibile
Classifica 6.9; Fascicolo N.2/2025

insediamento di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 48190;

- in data 25.07.2024 è pervenuta un’ulteriore richiesta di avvio della procedura di Istruttoria Pubblica, a firma dei Consiglieri Comunali Agnese Santarelli (Jesi in Comune), Francesco Coltorti (Jesi in Comune), Maurizio Bregallini (Partito Democratico), Antonio Balestra (Partito Democratico), Filippo Cingolani (Jesi in Comune), Claudio Cardinali (Partito Democratico), Giacomo Mosca (Partito Democratico), Paola Montecchiani (Partito Democratico), Rudi Curzi (Con Senso Civico) e Filippo Bartolucci (Partito Democratico), “relativa ad un impianto di recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di end of waste”, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 48516;

- in esecuzione degli impegni derivanti dalla Risoluzione approvata in data 18/07/2024:

- con nota da parte del Sindaco protocollo comunale n. 48658 del 25/07/2024 è stata richiesta alla Provincia di Ancona l’attivazione dell’inchiesta pubblica di cui all’art. 24 bis del Dlgs 152/2006 con le seguenti motivazioni:

- a seguito dello svolgimento di apposita Commissione Consiliare di approfondimento tenutasi in data 18/06/2024 e del Consiglio Comunale Aperto in data 18/07/2024, quest’ultimo molto sentito e partecipato dalla cittadinanza, sono emerse alcune richieste di chiarimenti relative anche ad ipotizzate criticità, in merito al progetto della piattaforma in questione, nonché la necessità di approfondire aspetti legati agli eventuali impatti ambientali prodotti dallo stesso;
- il progetto, che tratta l’ipotesi di realizzazione di una piattaforma dedicata al trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, è caratterizzato da particolare complessità nonché un’alta innovatività ed ha pertanto riscontrato un ampio interesse, partecipazione nonché un’attenzione diffusa da parte della cittadinanza;

- la Provincia di Ancona con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 50284 del 02/08/2024 ha riscontrato favorevolmente la richiesta da parte del Comune di cui al punto precedente;

- nelle giornate del 26 e 30 settembre 2024 si è tenuta l’inchiesta pubblica che ha visto la partecipazione della cittadinanza alla presenza dell’Autorità Competente, degli uffici comunali interessati, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, degli enti coinvolti nel procedimento oltre che dei referenti della Ditta proponente;

- entro i termini previsti (02/08/2024) sono pervenute al Comune di Jesi numerose osservazioni come peraltro riscontrato dalla Provincia di Ancona con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 56954 del 03/09/2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 24/09/2024 è stata approvata la risoluzione contenente l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a dare mandato al proprio rappresentante in Conferenza dei Servizi ad esprimere parere negativo motivato al progetto in parola;

- con deliberazione n. 150 del 29.10.2024, nell’ambito dell’esame della petizione popolare acquisita al protocollo dell’Ente al n. 62788 del 24 settembre 2024 recante ad oggetto: *“Contrarietà alla realizzazione di un impianto polifunzionale per il recupero e trattamento*

di rifiuti pericolosi (e non)”, il Consiglio Comunale ha confermato gli orientamenti e le azioni stabilite in forza dell'Ordine del giorno e della Risoluzione approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 18.07.2024 e della Risoluzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.128 del 24.09.2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 06/03/2025 è stata approvata la mozione presentata dai Consiglieri Paola Montecchiani (Partito Democratico), Francesco Coltorti (Jesi in Comune), Matteo Marasca (Per Jesi), Tommaso Cioncolini (Jesiama), Lorena Santarelli (Movimento Repubblicani Europei), Giancarlo Catani (Patto X Jesi) e Antonio Grassetto (Fratelli d'Italia) con la quale il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

- a continuare a fornire ogni contributo tecnico e politico necessario a dare seguito, in ogni sede e fase del procedimento, al PARERE NEGATIVO già espresso dal Consiglio Comunale con risoluzione del 24/09/2024;

- a ribadire la posizione già espressa dal Comune di Jesi con nota del 12/02/2025 rispetto all'arresto del procedimento autorizzativo, anche in ordine a quanto emerso nella seduta odierna del consiglio comunale;

TENUTO CONTO che a seguito delle integrazioni/controdeduzioni della ditta proponente alle osservazioni pervenute ed alle richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte degli enti chiamati ad esprimersi nel procedimento, la Provincia di Ancona con nota assunta al protocollo comunale n. 25293 del 10/04/2025:

- ha indetto la Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto la cui prima seduta in modalità sincrona è stata fissata per il giorno 07/05/2025;
- ha avviato ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 una nuova consultazione del pubblico su quanto integrato dalla ditta proponente;

VISTO che in relazione alla suddetta nuova consultazione pubblica sono pervenute al Comune di Jesi ulteriori osservazioni, che sono state peraltro trasmesse alla Provincia di Ancona con successiva nota protocollo n. 30994 del 06/05/2025;

TENUTO CONTO che il termine di conclusione della Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione (07/05/2025);

CONSIDERATO che in occasione della suddetta prima seduta il Comune di Jesi ha, tra l'altro, attraverso il proprio rappresentante unico delegato dal Sindaco, chiesto all'autorità competente di procedere con la conclusione del procedimento in corso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., per l'improcedibilità della domanda di permesso di costruire contenuta all'interno dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del PAUR per difetto di legittimazione, in quanto il titolo di disponibilità dell'immobile esibito dal proponente risulta privo del preventivo nulla osta da parte del Consorzio ZIPA, come previsto dal vigente regolamento di assegnazione degli immobili e delle aree del Consorzio medesimo, evidenziando che tale richiesta era stata già avanzata dal Comune con nota protocollo comunale 85122/2024;

VISTO che ad oggi sulla richiesta avanzata dal Comune la Provincia di Ancona non si è ancora espressa;

CONSIDERATO inoltre che, nel contempo, con nota acquisita al protocollo comunale con il Classifica 6.9; Fascicolo N.2/2025

n. 32305 del 12/05/2025, a seguito di specifica richiesta del Comune, sono stati acquisiti i contributi scritti resi in occasione della prima seduta della conferenza da parte di alcuni degli enti/soggetti chiamati ad esprimersi sul progetto, tra i quali si evidenziano:

1. le richieste di chiarimenti ed ulteriori informazioni da parte dell'AST - Ancona Dipartimento di Prevenzione UOC ISP Ambiente e Salute in collaborazione con il Servizio Epidemiologia Ambientale di ARPAM con particolare attenzione:

a) al quadro emissivo post-operam stimato dal proponente e sulle ricadute sulla popolazione potenzialmente impattata;

b) alla stima del rischio per la popolazione esposta;

c) alla mancata tenuta in considerazione di altre sorgenti industriali emissive o fonti di pressione ambientale che possano sommarsi al futuro impianto;

d) all'assenza, all'interno del documento di Valutazione di impatto sanitario, di metodologie alternative a fronte della mancata modellizzazione della possibile dispersione aerodiffusa delle fibre di amianto nelle aree circostanti l'impianto, con conseguente necessità di un rafforzamento del monitoraggio delle emissioni e la definizione di soglie di allerta predefinite, nonché l'adozione di piani di emergenza e misure di mitigazione specificamente progettate per tale tipologia di rischio;

2. le osservazioni da parte dell'ARPAM Servizio Territoriale Provincia di Ancona in merito in particolare:

a) all'impatto ante-operam non trascurabile per alcuni inquinanti quali HCl (acido cloridico), NH₃ (ammoniaca) e NO₂ (biossido di azoto) a cui si aggiungerebbe il contributo dell'impianto, anche se al di sotto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale o dagli standard di qualità ambientali. L'ARPAM in considerazione della significatività dell'impatto che è funzione della vulnerabilità del territorio esposto (tipologia dei recettori presenti nell'intorno dell'impianto) prescrive una riduzione di almeno il 50% delle concentrazioni di emissione previste nel punto E1 per abbattere il contributo dell'impianto relativamente al HCl e NH₃, nonché una riduzione dei flussi emissivi per quanto riguarda il parametro NO₂ al fine di poter ridurre il peggioramento della qualità dell'aria circoscritto a tale parametro;

b) alla necessità che venga meglio dettagliata la movimentazione dei rifiuti contenenti amianto, nonché la relativa viabilità dall'area di stoccaggio all'area compartimentata, prevedendo tecniche di mitigazione al fine di evitare eventuali rilasci accidentali di fibre;

PRESO ATTO che:

- l'area interessata dall'intervento è classificata nel vigente Piano Regolatore Generale (PRG) in TE "territorio urbano edificato" (art. 25 delle NTA) - area TE2.2 "Città consolidata con prevalenza di attività economiche" ed è disciplinata dall'art. 31 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), corrispondente alle zone omogenee di tipo B di cui al DM 1444/68 ai sensi dell'art. 4 delle medesime NTA;

- detta norma, che prevede tra le destinazioni d'uso la prevalenza di attività produttive industriali, artigianali e terziarie con destinazioni complementari (residenze connesse alle attività produttive, uffici, servizi di interesse generale, attrezzature di pubblico servizio, etc), ha di fatto favorito la creazione anche all'interno della Zipa di un tessuto

storicamente caratterizzato da attività diversificate;

- il contesto urbano all'interno del quale si trova l'area interessata dall'intervento non si configura infatti come agglomerato esclusivamente di tipo industriale, in quanto accoglie anche funzioni e servizi di natura diversa (uffici pubblici, servizi locali e urbani di interesse collettivo, attività commerciali, etc) che connotano una città molto articolata caratterizzata anche da ampi spazi pubblici;

- il progetto medesimo prevede, oltre al recupero di strutture già esistenti nell'area, anche la realizzazione di ulteriori volumi e manufatti che, nella maggior parte dei casi, raggiungono un'altezza (misurata all'intradosso della trave di copertura se si tratta di edifici, all'estradosso della struttura se si tratta di impianti) superiore a quella ordinariamente ammessa per la zona TE2.2 suddetta (9 ml misurata all'intradosso della trave di copertura). In particolare ci si riferisce alla realizzazione di:

- un nuovo corpo di fabbrica (capannone 3) con altezza all'intradosso della trave di copertura pari a ml 10,80 sul lato nord-ovest;
- serbatoi di accumulo per le acque depurate con altezza al colmo pari a circa ml 12,60 sempre sul lato nord-ovest;
- un nuovo impianto abbattimento emissioni in atmosfera di altezza al colmo pari a circa ml 12,00 sul lato nord-ovest;
- un impianto abbattimento emissioni e di un camino con altezza al colmo pari a circa ml 16,50 e di un silo calce con altezza al colmo pari a circa ml 18,20 sul lato sud-est;
- serbatoi di accumulo rifiuti liquidi in ingresso con altezza al colmo pari a circa ml 14,50, 13,15 e 11,20 sempre sul lato sud-est;
- un impianto biologico SRB con altezza al colmo pari a circa ml 9,80 sul lato sud-ovest;

il tutto come meglio rappresentato negli elaborati architettonici del progetto medesimo;

- detta piattaforma risulta classificata, ai sensi del DM (Ministero Sanità) 5/09/1994, come industria insalubre di prima classe dal momento che sono previste attività di deposito e trattamento di rifiuti.

- come emerso, già dalle fasi preliminari che hanno preceduto la convocazione della Conferenza dei Servizi, il sito oggetto della proposta in argomento è caratterizzato dalla presenza di falda profonda contaminata da solventi clorurati rispetto alla quale il proponente, pur effettuando le necessarie comunicazioni ai dell'art. 245 del Dlgs 152/2006 in qualità di soggetto non responsabile della contaminazione, ha dichiarato che non intende assumere spontaneamente l'obbligo di effettuare gli interventi di cui al titolo V del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. se non nella misura in cui ciò risulti funzionale alla risoluzione di eventuali interferenze che gli enti competenti ravvisino attraverso prescrizioni subordinatamente alla conclusione favorevole del procedimento in argomento;

TENUTO CONTO che:

- il comma 7 dell'art. 31 delle NTA del PRG testualmente recita: *".....In ragione di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive, al limite d'altezza non sono vincolati gli impianti per produzioni, trattamenti, lavorazioni speciali che risultino tecnologicamente incompatibili con il limite stesso. La deroga al limite d'altezza è comunque subordinata alla valutazione e approvazione del Consiglio comunale. La deroga è da intendersi esclusivamente concessa per lo specifico impianto tecnologico per il quale viene richiesta e non estendibile in caso di dismissione e sostituzione dell'impianto medesimo;"*

- la suddetta normativa tecnica di PRG prevede inoltre, per le nuove costruzioni, che tali interventi debbano conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante;

- l'art. 25 delle NTA del PRG testualmente recita: *"Il territorio urbano edificato TE si articola in: TE1-Città storica, TE2-Città consolidata, TE3-Città recente. Le industrie classificate come insalubri di I e II classe negli appositi elenchi ministeriali dovranno collocarsi nelle aree in cui sia prevista la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale. Nel caso in cui l'insediamento comporti la costruzione di un nuovo impianto in area libera o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, quando ammesso dalla disciplina di zona, lo stesso è subordinato a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio e ad una delibera del Consiglio Comunale che ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ed i requisiti tecnologici da garantirsi."*;

- gli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, richiamati dall'art. 29 quater del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., rispettivamente recitano:

- *"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a 400.000.*

- *"Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale."*

CONSIDERATO che in merito al progetto in argomento sussiste la competenza del Consiglio Comunale a deliberare per quanto attiene la valutazione in ordine:

- alla deroga dell'altezza dell'impianto ai sensi del comma 7 dell'art. 31 delle NTA del PRG;
- all'insediamento di una nuova industria insalubre ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PRG;

RITENUTO di esprimere una valutazione non favorevole alla deroga all'altezza dell'impianto in argomento per le seguenti motivazioni:

- i nuovi corpi di fabbrica e manufatti sopra descritti raggiungono altezze che si ritengono non compatibili con il contesto in cui vengono inseriti, caratterizzato per lo più dalla presenza di costruzioni a destinazione produttiva con altezze di gran lunga inferiori a quelle oggetto della presente deroga. Il progetto presentato risulta dissonante rispetto al tessuto edilizio preesistente e circostante;

- la deroga non riguarda elementi puntuali dell'impianto ma quasi la totalità dello stesso, determinando, così un notevole impatto visivo;

RICHIAMATO il principio di precauzione previsto nell'art. 191 (ex 174) del trattato sul funzionamento dell' UE che recita:

*“La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.*

Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

- Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

e nell' art. 3 ter del Dlgs 152/2006 che recepisce il sopraindicato trattato:

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

CONSIDERATO che, sulla base di detto principio, qualora sia possibile che una determinata azione possa arrecare danno ai cittadini o all'ambiente, tale azione non dovrebbe essere perseguita soprattutto nel caso in cui le informazioni scientifiche siano insufficienti, non conclusive o incerte;

SI RITIENE di esprimere una valutazione non favorevole all'insediamento dell'industria insalubre di prima classe per le seguenti motivazioni:

- come confermato nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi, nello studio denominato "Valutazione Impatto Sanitario" presentato dal proponente non è stato possibile utilizzare alcun modello di dispersione per valutare le possibili ricadute delle fibre di amianto nel territorio circostante, tanto da rimandare ad un piano di monitoraggio post operam. Infatti a pagina 51 del documento si legge "... omissis...un approccio basato sulla modellizzazione potrebbe fornire stime non attendibili dell'esposizione reale. Di conseguenza, si ritiene necessario mettere in atto un monitoraggio ambientale post operam che consenta di verificare direttamente le emissioni di amianto e il rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili agli ambienti di vita ... omissis".

- il fatto che nelle operazioni di movimentazione dei rifiuti contenenti amianto non sia possibile escludere in assoluto, come peraltro evidenziato da ARPAM, la possibilità di eventuali rilasci accidentali di fibre nell'aria e nel suolo circostante.

- non può escludersi un potenziale danno per la salute della popolazione rispetto al rischio di esposizione all'amianto, tenuto conto del fatto che l'impianto è previsto che si inserisca in un contesto urbano denso di attività di varia natura (attività produttive, direzionali e commerciali), di recettori sensibili (scuola, residenze, etc.).

- l'impianto va ad inserirsi in un contesto nel quale è evidenziato un impatto non trascurabile rispetto ai valori di qualità dell'aria ante operam, tale da richiedere un abbattimento significativo delle concentrazioni di tali inquinanti;

- stante la presenza di contaminazione nella falda profonda con solventi clorurati si ritiene non sia possibile escludere che tale contaminazione non possa, sommandosi alle sopra descritte potenziali criticità, rappresentare un ulteriore fattore di rischio per la salute;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di assumere la premessa narrativa, che qui s'intende interamente richiamata ed approvata, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di esprimere ai sensi dell'articolo 25 delle NTA del PRG una valutazione non favorevole all'insediamento dell'industria insalubre di prima classe di cui DM 5/09/1994 denominata "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI "END OF WASTE" prevista nell'area sita in Jesi via dell'Industria 7, proponente Edison Next Recology S.r.l., di cui all'istanza di Provvedimento autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del Dlgs 152/2006 presentato presso la Provincia di Ancona in data 07/02/2024, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto;

3) di non approvare ai sensi dell'articolo 31 comma 7 delle NTA del PRG la deroga all'altezza per l'intervento in argomento, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto;

4) di dare atto che i contenuti del presente atto confluiranno nel parere definitivo negativo di competenza del Comune di Jesi nell'ambito della conferenza dei servizi per l'esame del progetto in argomento;

5) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente
Classifica 6.9; Fascicolo N.2/2025

atto è l'Arch. Mara Braconi, Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Controllo del Territorio, mentre i responsabili dell'istruttoria, oltre all'Arch. Braconi sono il Dott. Stefano Ciarloni del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia e Controllo del Territorio, l'Ing. Francesca Piattella del Ufficio Tutela Ambientale e l'Arch. Daniela Vitali del Servizio Assetto del Territorio e Tutela del Paesaggio;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di rappresentare la posizione del Comune nell'ambito della procedura di Provvedimento autorizzatorio Unico sopra richiamata.

Il responsabile

Mara Braconi

(Atto firmato digitalmente)